Telex Mpi 27-9-1990, prot. 7805 - Attività educative di Rc nella scuola materna statale. Conferimento nomine supplenza an­nuale.

Diverse modalità svolgimento dell'lrc, esplicitate in circolare nu­mero 222 del 9-8-1990, la cui scelta est peraltro rimessa competenza collegio docenti, non influiscono su tipologia nomine personale incaricato di sostituire nell'lrc insegnante di classe, né modificano quindi pregresse disposizioni di cui circolare numero 211 del 24-7­1986.

Ciò anche nella considerazione salvaguardia par condicio do­centi et esigenza inderogabile partecipazione sin da data inizio anno scolastico docenti Irc at programmazione educativa et didat­tica.

Nomine debent pertanto essere conferite per intero anno scola­stico con indicazione numero sezioni affidate et corrispondente orario complessivo di insegnamento annuale et settimanale et singole scuole prestazione servizio.

Restano peraltro confermate disposizioni CM numero 211 del 24­-7-1986.

**CM 18-1-1991, n. 9 - Sentenza della Corte costituzionale n. 13 dell' 11-14 gennaio 1991. Istruzioni applicative.**

La Corte Costituzionale, chiamata a decidere una seconda volta della legittimità costituzionale dell' art, 9, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5 lettera b), comma 2 del relativo protocollo addizionale, ha anzitutto precisato che resta ferma lo ratio della precedente sentenza n. 203 del 1989 «nel senso che l'insegnamento della religione cattolica, compreso tra gli altri inse­gnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia, non è causa di discrimina­zione e non contrasta - essendone anzi una manifestazione - col principio supremo di laicità dello Stato» e ha concluso affermando, sulla base di tale considerazione, che «quanto alla collocazione dell'insegnamento ne Il' ordinario orario delle lezioni. nessuna viola­zione dell' art, 2 della Costituzione è ravvisabile»,

La Corte ha quindi circoscritto il 'thema decidendum', in ordine alla questione sollevata, attorno alla portata dello 'stato di non­ obbligo' degli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegna­mento di religione cattolica.

La Corte ha chiarito che per quanti decidono di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica, lo schema logico non è quello dell' obbligazione alternativa: per i predetti si determina «uno stato di non-obbligo», Ha, quindi. ritenuto che i moduli organizzativi predisposti dall'amministrazione. scolastica per corrispondere al non-obbligo, consistenti in: a) attività didattiche e formati ve; b) attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente; c) 'nessuna attività', intesa come libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente, non siano per il momento esaustivi residuando il problema se lo 'stato di non­obbligo' possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola, In proposito la Corte chiari­sce che sotto il profilo considerato l'esercizio della libertà di religione è garantito con il diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica e che le varie forme di impegno scolastico offerte dall’organizzazione scolastica alla libe­ra scelta dei non avvalentisi non hanno, quindi, più alcun rapporto con lo libertà di religione, ma attengono alle modalità organizzative della scuola.

Ne consegue, come sottolinea lo Corte, che «alla stregua dell' at­tuale organizzazione scolastica è innegabile che lo stato di non obbligo può comprendere, tra le altre possibili, anche lo scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio della scuola».

Sulla base di tali principi affermati dalla Corte Costituzionale resta confermata lo piena legittimità della «collocazione dell'insegnamen­to nell’ordinario orario delle lezioni», con lo conseguenza che nella formazione del quadro-orario l'insegnamento stesso sia collocato anche in ore intercalari, così come è per le altre discipline scolasti­che, in relazione a criteri di buon andamento della scuola che implicano l'ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e lo migliore utilizzazione del personale docente.

D'altro canto deve essere offerta ai non avvalentisi anche lo scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico, in ag­giunta alle altre possibilità che l'organizzazione scolastica aveva già proposto con le precedenti circolari n. 188 del 25-5-1989 e n. 189 del 29-5-1989.

È questo l'aspetto nuovo in ordine al quale con lo presente circolare si dettano i seguenti criteri di organizzazione in relazione al parametro di cui all’art. 97 della Costituzione e ai principi che regolano l'azione amministrativa.

L'ulteriore scelta offerta agli studenti non avvalentisi di allontanar­si o di assentarsi dall’edificio della scuola va dunque regolata in base ai seguenti fondamentali criteri: a) quello attinente alle esi­genze di buona organizzazione; b) quello attinente alla responsabi­lità della pubblica amministrazione che ha il dovere di vigilanza sugli alunni con particolare riguardo a quelli minori degli anni diciotto.

Sotto il primo profilo è chiaro che l'organizzazione della scuola non consente scelte episodiche, discontinue e disordinate.

È quindi necessario che lo scelta in relazione a una sola delle quattro possibilità offerte vada operata una sola volta all'inizio dell'anno scolastico e valga per tutta lo sua durata.

Per quanto concerne l'anno scolastico in corso, ferma restando l'attuale articolazione dell'orario delle lezioni, in relazione alla im­mediata efficacia della sentenza della Corte va rivolto interpello a coloro che all'inizio dell'anno hanno dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica per eventualmente modi­ficare lo scelta già operata in relazione alla nuova possibilità offerta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico.

La dichiarazione va fatta dall’avente diritto e cioè: a) direttamen­te dallo studente, se maggiore di anni diciotto; b) direttamente dallo studente, anche se minore, che frequenti un istituto di scuola secondaria superiore (legge 18-6-1986, n. 281); c) dal genitore o da chi esercita lo potestà per gli alunni della scuola materna, elemen­tare e media, se minori degli anni diciotto.

Affinché si verifichi lo cessazione del dovere di vigilanza dell' am­ministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita lo potestà è necessario che nella ipotesi sub b) lo dichiara­zione dello studente di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico sia controfirmata dal genitore o da chi esercita lo potestà e che in entrambe le ipotesi sub b) e sub c) il genitore o chi esercita lo potestà dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell'alunno da scuola.

CM 22-1-1991, n. 14 -Irc nella scuola primaria: dichiarazione di disponibilità dei docenti a svolgerlo.

Con lo presente circolare si danno disposizioni a carattere perma­nente, valevoli dal corrente anno scolastico, in merito alla dichiara­zione di disponibilità dei docenti a svolgere l'insegnamento della religione cattolica nelle classi della scuola elementare.

Com' è noto, in materia d'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, è di recente intervenuto il Dpr 23 giugno 1990, n. 202 che modifica l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con Dpr 16 dicembre 1985, n. 751.

Il detto decreto n. 202/90 innova il punto 2.6 della citata 'Intesa', precisando che «...l'insegnamento della religione cattolica, nell' ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli inse­gnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, *i quali possono revocare lo propria disponibilità prima dell'inizio del­l'anno scolastico*»*.*

Il medesimo decreto ho poi inserito tra il punto 2.6 e il punto 2.7 dello citato inteso il punto 2.6 bis secondo cui: «Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento dello religione cattolico ho effetto per­manente salvo revoco do porte dell'Ordinario diocesano»,

In relazione o quanto precede i direttori didattici - quest' anno in sede di primo applicazione dello nuovo normativa e negli anni successivi secondo necessità - chiederanno ai docenti del circolo di produrre, entro la dato del 15-3, la dichiarazione di disponibilità all'insegnamento dello religione cattolico.

Entro la medesima data dovrà essere prodotta, o partire dal prossimo anno scolastico, la eventuale dichiarazione di revoca dello 'disponibilità'.

Ovviamente le suddette dichiarazioni avranno effetto con l'anno scolastico successivo. *(Omissis)*

**CM 1-7-1991, n. 182 -Idr nelle scuole statali (supplenti senza titolo).**

A decorrere dall’anno finanziario 1987 gli insegnanti di religione cattolico nelle scuole statali fanno carico, per ciò che concerne le retribuzioni e gli oneri riflessi, ai capitoli 1034, 1035, 10361 dello stato di previsione di questo Ministero nel fondato presupposto che

l'incarico nelle scuole secondarie e lo supplenza nelle scuole ele­mentari e materne venissero conferiti per l'intero durato dell'anno scolastico e su posti vacanti in organico (di fatto), convenzional­mente accertati 0110 doto del 10 settembre di ogni anno.

Con lo nuovo Inteso, intervenuta il 13 giugno 1990 fra Autorità Scolastico e Conferenza Episcopale Italiano, si è venuto o creare lo casistica dei docenti di religione, designati e nominati per l'insegna­mento nelle scuole secondarie statali, che risultano privi del titolo di specializzazione richiesto dall'Inteso stesso o partire dall'anno sco­lastico 1990/91.

Per lo mancanza del titolo i docenti di cui trattasi sarebbero stati definiti «supplenti temporanei» e, in quanto tali, assoggetto bili 0110 disciplino giuridico-economico previsto per tale categoria di perso­nale.

Va, però, tenuto presente che il posto assegnato ad un docente che si trovi nelle descritte condizioni è da considerarsi comunque vacante e per tale unica motivazione l'assegnazione va considera­ta come nomina di supplenza a carattere annuale, valida per il periodo 10 settembre - 31 agosto di ogni anno scolastico e il cui costo trova imputazione ai predetti capitoli 1034, 1035, 1036.

A differenza di quanto stabilito per i docenti di religione in posses­so del titolo di abilitazione o di specializzazione i quali. com'è noto, cessano dall'incarico solo per soppressione del posto o per revoca dell'idoneità all'insegnamento da parte dell'Ordinario Diocesano, oltre che, naturalmente, per raggiunti limiti di età, i docenti non in possesso del titolo devono annualmente essere nominati sui posti disponibili fino a quando perduri tale loro situazione soggettiva.

Si deve contestualmente affermare che la posizione retributiva dei docenti privi del titolo specifico, per effetto della mutata condi­zione soggettiva rispetto agli anni scolastici precedenti. viene a perdere i benefici economici eventualmente acquisiti con l' anzianità di servizio quando siano ricorse le condizioni previste dall’art. 53, ultimo comma, della legge 312/1980, integrato dall’art. 3, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988.

Anche per la decorrenza iniziale della retribuzione si appalesano differenze rispetto a quella prevista per i docenti in possesso del titolo specifico in quanto dalla natura di supplenza annuale discen­de la necessità di far decorrere la retribuzione dalla data di assun­zione in servizio.

Per ciò che concerne il regime delle assenze, invece, si applica nei confronti dei docenti di cui trattasi la disciplina prevista da Il' art. 3, comma 9, del citato D.P.R. n. 399/1988.

La presente circolare è stata concordata con il Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P.

CM 8-8-1991, n. 247 - Insegnanti non di ruolo di Rc nelle scuole materne statali. Trattamento economico.

Si richiama lo circolare di questo Ministero - Servizio per la scuola materna - n. 222, del 9 agosto 1990, per fornire istruzioni sui criteri di determinazione del trattamento economico spettante al persona­le docente non di ruolo cui siano affidate le attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola ma­terna, che sono previste nella misura di 60 ore per anno in ciascuna sezione di scuola materna (cfr. D.P.R. 23 giugno 1990, che recepisce l'Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana del 13 giugno 1990 e modifica il punto 2.4 dell'Intesa 14 dicembre 1985).

AI predetto personale, ai sensi del punto 2.7 dell' Intesa, si applica­no le disposizioni relative al rapporto di impiego previste per il personale docente non di ruolo. Il personale stesso, ove ricorrano le condizioni previste all' art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, ha titolo al trattamento economico corrispondente a quello spettante al personale di ruolo della scuola materna, in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa.

Ciò postula l'esigenzadi rapportare il monte ore delle predette attività in ordine all'insegnamento della religione cattolica cui debbono fruire gli alunni nell' arco dell' anno scolastico ad un orario settimanale di servizio di insegnamento per i docenti. Per far ciò è necessario avere riguardo ali' orario di servizio di insegnamento cui è tenuto complessivamente il personale di ruolo nel periodo di effettiva attività didattica nella scuola materna, come di seguito calcolato:

- giorni retribuiti nell'anno 365

- giorni di sospensione dell' attività didattica:

periodo estivo: l° luglio-31 agosto = gg. 62

periodo natalizio: 21 dicembre-7 gennaio = gg. 15

periodo pasquale gg. 7 - 84

*Totale giorni di servizio* 281

- settimane complessive di attività didattiche: (gg. 281 : 7) = 40

- ore annue di effettivo insegnamento: (25 ore settimanali x 40 settimane) = ore 1.000.

Da quanto precede, si può determinare l'orario settimanale di servizio di insegnamento, cui commisurare la retribuzione spettante per le attività in ordine all'insegnamento della religione cattolica in ciascuna sezione di scuola materna, nella misura di l ora e 30 minuti, pari a 60/1000 dell'orario settimanale intero di 25 ore, ricavabile dalla proporzione:

25 h : 1.000 h = X : 60 h, dove X = 25 x 60 / 1,000 = 1,5 = l ora, 30 minuti.

Premesso quanto sopra, in occasione del conferimento delle nomine di insegnanti di religione nelle scuole materne, che dovran­no possibilmente avere decorrenza dal 10 settembre di ciascun anno scolastico ove sia intervenuta la tempestiva segnalazione degli ordinari diocesani, le SS.LL. indicheranno le scuole e le singole sezioni in cui andranno a prestare servizio i nominati, affinché i competenti collegi dei docenti inseriscano l'attività educativa in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella program­mazione di ciascuna sezione organizzando unità didattiche da realizzare anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi.

Nel contempo, le SS.LL. determineranno, altresì, sulla base del numero delle sezioni assegnate a ciascun docente, l'orario settima­nale complessivo di attività educativa (1 ora e 30 minuti per ciascu­na sezione) cui dovrà essere rapportata la retribuzione mensile del personale di cui trattasi per l'intera durata della nomina annuale, ivi comprese le vacanze estive e la tredicesima mensilità.

Qualora, in rapporto al numero delle sezioni assegnate (almeno n. 8 sezioni), il docente raggiunga complessivamente l'orario setti­manale non inferiore a 12 ore di attività educativa, previsto dal comma 7 dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 399/88 e ricorra l'ulteriore requisito del quadriennio di insegnamento di cui all’art. 53, ultimo comma, della legge n. 312/80, il trattamento economico, al pari di quanto previsto per il personale di ruolo, va determinato tenuto conto della progressione economica correlata all’anzianità matu­rata, da corrispondere in misura proporzionale all' orario settimana­le intero di attività educativa (ore 25).

A tale proposito sono state predisposte le unite tabelle A e B nelle quali figurano, in rapporto al numero delle sezioni affidate, le retribuzioni (stipendio e indennità di funzione) spettanti al personale di cui trattasi, calcolate con i criteri dianzi illustrati. Nella tabella C sono inoltre indicati gli importi dell'indennità integrativa speciale calcolati in riferimento alle variazioni intervenute nei vari periodi dell'anno scolastico.

In aggiunta all’orario settimanale come sopra determinato, il personale di cui trattasi è tenuto altresì ad assicurare, in misura proporzionale, le attività specificamente connesse con l'attività didattica, inclusa la programmazione didattico-educativa, e con il funzionamento dello scuola, ai sensi dell'art. 14 del citato D.P.R. n. 399/88.

Eventuali sostituzioni temporanee dei docenti nominati per l'inte­ro anno scolastico andranno retribuite nello stesso misuro spettante al docente sostituito e per il periodo (espresso in trentesimi) di effettivo sostituzione. Per ciò che concerne il regime giuridico delle assenze si applico, nei confronti dei docenti nominati per l'intero anno scolastico, lo disciplino previsto doli' art. 3, comma 9 del D.P.R. n. 399/1988.

Lo presente circolare è stato concordato con il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P.

**CM 10-9-1991, n. 271 - Trasmissione del DM applicativo dell'art. 5, c. 7, dello legge 148/90 (ambiti disciplinari nel modulo didattico dello scuola elementare) l.**

Questa circolare presenta e trasmette il DM 10-9-91, dal quale si stralciano solo i passi che possono avere rilievo per l'Irc.

Articolo l

Il collegio dei docenti, con delibero motivato e tenendo conto delle esigenze connesse al’assetto organizzativo dello scuola, pro­cede, ai sensi dell' art. 5, comma 7, dello legge 5 giugno 1990, n. 148, nel quadro dello programmazione educativa, all’aggregazione delle materie in ambiti disciplinari.

Tale aggregazione viene definito sullo base del criterio dell' affini­tà delle discipline inserite nel curricolo, soprattutto nei primi due anni, e dell'esigenza di non raggruppare do sole o in un unico ambito l'educazione all'immagine, l'educazione 01 suono e 0110 musica, l'educazione motoria.

Nel rispetto degli obiettivi formativi e dello strutturo dei moduli, gli ambiti entro i quali aggregare le discipline sono, di norma, tre, in ciascuno dei quali sono rispettivamente inserite lo lingua italiano, lo matematico, lo storia-geografia-studi sociali.

Il collegio dei docenti provvede od aggregare le oltre discipline negli ambiti secondo i criteri suindicati, rispettando, comunque, uno composizione equilibrato 01 fine di assicurare od ogni materia un adeguato sviluppo e garantire parità di impegno professionale per i docenti.

Sulla base del criterio dell'affinità didattica si dovrà provvedere anche ali' aggregazione dell'insegnamento della religione cattoli­ca, da affidare a docente dichiaratosi disponibile. (...)

Articolo 2

Al fine di garantire l'esigenza di un quadro regolativo omogeneo su tutto il territorio e di favorire, nel contempo, la più ampia autono­mia didattica del collegio dei docenti e degli insegnanti del modulo in relazione alla peculiarità della programmazione educativa e didattica e ai bisogni formativi degli alunni, sono individuati tre livelli coordinati per la determinazione dei tempi da destinare alle mate­rie del curricolo.

Tali livelli si articolano in un primo livello nazionale che fissa i minimi orari settimanali per ogni materia; un secondo, di competenza del collegio dei docenti, che stabilisce la fascia di possibile oscillazione; un terzo, attribuito agli insegnanti contitolari del modulo, che defi­nisce i tempi effettivi da dedicare alle singole materie.

Le minime soglie orarie settimanali sono così stabilite: lingua. italiana, 4 ore; matematica, 3 ore; scienze, 2 ore; storia-geografia­-studi sociali, 3 ore: educazione all'immagine, 2 ore; educazione al suono e alla musica, 2 ore; educazione motoria, 2 ore.

Sulla base delle soglie orarie minime sopra definite e ferma restando l'attribuzione di due ore all'insegnamento della religione cattolica, il collegio dei docenti stabilisce le quote orarie settimanali massime ritenute congrue per ciascuna materia, in un equilibrato quadro formativo. (...)

CM 19-2-1992, n. 43 - Riconoscibilità ai fini della progressione economica degli incarichi di Irc.

Con riferimento alla nota del Provveditore agli studi di Pescara prot. n. 4891 del 26 febbraio 1991. concernente il quesito di cui all' oggetto, si comunica, preliminarmente, che per il servizio non di ruolo prestato dai docenti di religione nelle scuole statali fino ali 'anno scolastico 1989/1990 (e, quindi, fino al 31 agosto 1990) non era richiesto il possesso dello specifico titolo di studio o di abilitazio­ne.

Tali requisiti, infatti, sono richiesti, in attuazione della nuova Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana intervenu­ta il 13 giugno 1990 e solo a partire dall'anno scolastico 1990/1991.

Nel nuovo quadro normativo di riferimento, richiamando anche lo circolare di questo Ministero n. 182, dello luglio 1991, si delineano le seguenti possibilità:

l) servizi di insegnamento di religione cattolica resi fino al 31 agosto 1990, anche senza il possesso del titolo di studio o di abilita­zione;

2) servizi di insegnamento di religione cattolica resi senza il posses­so del titolo di studio o di abilitazione nell' anno scolastico 1990/1991;

3) servizi di insegnamento di religione cattolica resi con il possesso del titolo di studio o di abilitazione nell' anno scolastico 1990/1991 e successivi.

Ai fini della progressione economica prevista dall'ultimo comma dell' art. 53 della legge n. 312/1980, i servizi prestati fino al 31 agosto 1990, con o senza titolo di studio o di abilitazione, concorrono a determinare la sussistenza del corrispondente diritto, in quanto devono ritenersi esaustivi, per la realizzazione della fattispecie, i requisiti di idoneità all'insegnamento della religione cattolica atte­stati dai competenti Ordinari Diocesani.

A decorrere dal 10 settembre 1990 i servizi prestati nell'insegna­mento della religione cattolica concorrono a determinare la pro­gressione economica di cui trattasi solo se i docenti risultano in possesso dei requisiti richiesti ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6.2, dell'Intesa sopra richiamata.

Si coglie l'occasione per precisare, inoltre, che alle stesse condi­zioni di possesso o meno del titolo di studio o di abilitazione, rispet­tivamente prima o dopo il 10 settembre 1990, il servizio di insegna­mento per la religione cattolica, in quanto servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali, può concorrere al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera a favore di docenti statali di ruolo nelle diverse discipline curricolari.

CM 27-5-1993, n.167 - Nuovo modello di scheda di valutazione per gli alunni della scuola media.

Si informano le SS.LL. che con il DM 5-5-93 è stato approvato un nuovo modello di scheda personale per lo valutazione degli alunni della scuola media (All. l).

L'adozione di nuovo detto modello decorrerà a partire dal pros­simo a.s. 93/94. È data tuttavia facoltà alle scuole medie di differire all'a.s. 94/95 l'utilizzazione di tale modello al fine di consentire i necessari approfondimenti sui temi della programmazione e della correlata valutazione alla luce del nuovo strumento.

Resta fermo l'obbligo, comunque, dell'adozione generalizzata del nuovo modello a partire dall'a.s. 94/95. Il modello di scheda di valutazione è accompagnato da un opuscolo illustrativo (All. 2).

Le SS.LL., nel diramare a tutte le scuole medie il modello di scheda e il relativo predetto opuscolo illustrativo, vorranno far presente la necessità di un loro attento esame ai fini della più proficua utilizza­zione degli stessi.

Le SS.LL. sono pregate altresì di favorire quanto più possibile opportune forme di aggiornamento sui problemi della valutazione e sull'uso del nuovo strumento di valutazione.

**Religione Cattolica**

- *Conoscenza dei contenuti essenziali della religione*

Con questa voce si intende valutare l'apprendimento degli ele­menti essenziali che costituiscono lo religione cattolica.

Essa fa riferimento al punto del programma di religione nella scuola media (Dpr 350/1987) riguardante obiettivi e contenuti. Il criterio proposto intende porre l'attenzione sulla conoscenza delle verità centrali del cristianesimo, lo loro connessione e mutua interdipendenza.

- *Capacità di riconoscere* e *di apprezzare i valori religiosi*

Si valuterà sotto questa voce lo progressiva presa di coscienza dei significati culturali, etici e religiosi della concezione cattolica dell’uomo e della vita. Specificamente fa da riferimento, sempre nel programma di religione, quanto è detto nel Titolo I del Dpr citato relativamente al risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita, lo concezione del mondo e gli ideali che ispirano l'agire dell'uomo, la ricerca della verità, il superamento dei modelli infantili di rappresentazione religiosa, l'attenzione ai problemi di Dio e ai valori dello spirito, il gusto del vero e del bene, il superamento di ogni forma di intolleranza e di fanatismo, il rispetto per chi professa altre religioni e per i non credenti, lo solidarietà con tutti *«in vista di una personale maturazione della propria identità in rapporto* a *Dio...* e *in rapporto* alle *realtà culturali* e *sociali»* (Dpr cit.).

- *Capacità di riferimento corretto* alle *fonti bibliche* e *ai documenti*

Il criterio è riferito a quell'insieme di operazioni necessarie per un accostamento personale e adeguato alle fonti della religione cattolica che sono anzitutto lo Bibbia, i documenti della Tradizione cattolica, in particolare il Concilio Vaticano Il, le testimonianze religiose storiche e culturali di ambiente. Attraverso lo lettura delle fonti si valuterà lo capacità di individuare i passi o i reperti richiesti. di confrontare tra loro punti o parti diverse della stessa fonte o di varie fonti. di fornire elementari spiegazioni di senso.

- *Comprensione ed uso dei linguaggi specifici*

Il programma di religione ricorda che *«lo stessa educazione lingui­stica del preadolescente trae vantaggio.* .. *dal/' acquisizione delle forme* e *delle categorie proprie del linguaggio religioso»* (I, 5). Attraverso questo criterio si intende quindi accertare lo capacità di individuazione del linguaggio proprio della religione cristiana (biblico, liturgico, dottrinale), di riconoscere alcune forme mag­giori (simbolo, racconto, preghiera.. .), di decodificarne il senso, di stabilire un confronto con altri modi linguistici significativi (scienze, altre religioni. vita quotidiana).

**CM 8-6-1993, n. 185 - Applicazione art. l DL 384/92, convertito nella legge 438/92. Revoca dell'idoneità all'insegnamento per docente incaricato di religione.**

Si trascrive per opportuna conoscenza e norma, lo nota n. 130170 del 12-5-93 del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato -I.G.O.P., relativa all'oggetto:

«Codesto Ministero ha chiesto di conoscere se nei confronti di un insegnante di religione cattolica, al quale il Vicariato di Roma ha revocato l'idoneità all'insegnamento a decorrere dal 15-10-92, debba trovare applicazione il DL 384/92, convertito nella L. 438/92, che ha sospeso fino al 1-1-94 lo corresponsione dei trattamenti di quiescenza nei casi di pensionamenti anticipati.

È stato, altresì, evidenziato che si è in presenza di un caso particolare per il quale trovano applicazione l'art. 6 della L. 824/ 30 ed il punto 2.5 del Dpr 751/85, concernenti lo facoltà dell'Or­dinario Diocesano, d'intesa con le Autorità scolastiche italiane, di concedere e di revocare lo nomina degli insegnanti di religio­ne cattolica.

Infatti, il rapporto d'impiego è venuto a cessare, a seguito della decisione della citata Autorità Ecclesiastica, a prescindere dalla volontà dell'interessato.

Al riguardo lo scrivente ritiene che il caso rappresentato non possa essere ricondotto in alcuna delle deroghe espressamente stabilite dall’art. 1, comma 2, della normativa già citata concernen­te lo sospensione dei pensionamenti anticipati.

Pertanto, essendo il rapporto d'impiego venuto a cessare successivamente all’entrata in vigore del citato art. 1 del DL 384/ 92, convertito nella L. 438/92, l'insegnante in questione potrà percepire il trattamento di quiescenza, ove spettante, a decor­rere dal 1-1-94».

**CM 25-9-1993, n. 283 -Insegnanti di religione. Applicazione art. 42, comma 3, del Dpr 1092/73.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, lo nota n. 117988 del 7-9-93 del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato -I.G.O.P. - relativa all'oggetto.

**Nota prot. 117988 del 7 -9-93 - Ministero del Tesoro**

Con lo nota in riferimento, codesto Ministero ha chiesto di conoscere se le insegnanti di religione, coniugate o con prole a carico, possano avvalersi del beneficio previsto dall’art. 42, terzo comma, del Dpr 29-12-73, n. 1092, concernente l'aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni, ai fini del raggiungimento dell' anzianità necessaria per acquisire il diritto alla pensione.

AI riguardo si fa, innanzitutto, presente che l'esercizio del diritto di cui alla citata disposizione è consentito esclusivamente alle dipen­denti che, oltre ad essere "coniugate o con prole a carico", siano anche "dimissionarie".

Peraltro, !'insegnamento religioso, istituito nelle scuole e negli istituti d'istruzione secondaria con L. 5-6-30, n. 824, è stato successi­vamente introdotto anche nelle scuole materne ed elementari a seguito dell'Intesa tra Stato e Chiesa cattolica di cui al Dpr 16-12-85, n. 751, con le modifiche apportate dal Dpr 23-6-90, n. 202, ed è affidato, ai sensi dell'art. 5 della citata L. 824/30, per incarico a persone scelte all’inizio dell'anno scolastico dal capo dell'istituto, su approvazione dell' autorità ecclesiastica.

Conseguente tale incarico annuale, pur se rinnova bile alla sca­denza, non presenta le caratteristiche del rapporto di impiego continuativo e, quindi. non sussistono i presupposti oggettivi per l'esercizio delle dimissioni da parte degli interessati.

Sulla base di quanto sopra esposto, lo scrivente ritiene che il beneficio in questione non sia invocabile dal personale insegnante di che trattasi, in quanto, non essendo applicabile allo stesso l'istituto delle dimissioni dal servizio, viene a mancare una delle condizioni stabilite dalla richiamata disposizione contenuta nell' art. 42, terzo comma, del Dpr n. 1092/73.

**CM 9-3-1994, n. 82 -Insegnanti di religione. Applicazione art. 42, comma 3 del Dpr 1092/73 (rettifica CM 283/93).**

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di compe­tenza, l'unita nota n. 112093 del 2 marzo 1994 del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato -I.G.O.P. - relativa all'og­getto.

La precedente nota n. 117988 del 7 settembre 1993 di detto Ministero fu diffusa con la circolare n. 283 - prot. 722/N - del 25 settembre 1993 di questo Ispettorato.

**Nota del Ministero del Tesoro n. 112093 del 2-3-1994**

Codesto Ministero, con riferimento alla precorsa corrispondenza, ha chiesto di conoscere, sulla base della documentazione inviata anche allo scrivente dalla Conferenza Episcopale Italiana, se possa essere riconsiderata la problematica relativa all’applicazione, nei confronti delle insegnanti di religione coniugate o con prole a carico, dell'art. 42-3° comma - del Dpr 29-12-1973, n. 1092, concer­nente l'aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni, ai fini del raggiungimento dell' anzianità necessaria per acquisire il diritto alla pensione.

AI riguardo, si ribadisce quanto osservato nella precedente nota del 7-9-1993, n. 117988, in ordine alla mancata previsione, nella normativa che disciplina il rapporto d'impiego del personale di che trattasi, dell'istituto delle dimissioni dal servizio, come di recente rilevato anche dal Consiglio di Stato, con decisione 809 del 10 novembre 1993, nella quale è stato precisato che «l'insegnamento della religione è conferito per incarico annuale dal Capo dell'istitu­to scolastico, inteso l'ordinario diocesano, e l'incarico cessa, duran­te l'anno scolastico, o per revoca dell' approvazione dell' autorizza­zione da parte dell'ordinario diocesano o per revoca disposta dal Capo d'istituto d'accordo con l'Autorità ecclesiastica».

Peraltro, va considerato che codesto Ministero, con circolari (nn. 127/75,71/87 e 31/88) ha individuato il carattere continuativo del rapporto d'impiego instaurato dagli insegnanti di religione delle scuole secondarie, qualora alla data di inizio dell' anno scolastico successivo a quello del conferimento del primo incarico annuale permangano i requisiti prescritti dalla vigente normativa per la conferma dell'incarico annuale. È stato, altresì, precisato che in presenza continuata del possesso di tali requisiti, l'incarico conferito per l'anno in corso deve considerarsi automaticamente conferma­to per gli anni successivi.

Pertanto, muovendo dalle sopra esposte considerazioni, lo scrivente ritiene che, pur in assenza di una specifica previsione normativa, possa essere consentita, esclusivamente nei con­fronti del personale citato, e non anche a favore del personale supplente annuale, la cessazione dall'incarico per dimissioni e, conseguentemente, l'applicazione, su richiesta delle interessa­te, del beneficio previsto dal menzionato art. 42 - 3° comma ­del Dpr n. 1092/73.